



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/04129 Del: 28/05/2019 Esecutivo da: 28/05/2019 Proponente: Direzione Istruzione, Posizione Organizzativa (P.O.) Mense scolastiche ed educazione alimentare

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di gestione del Centro Cottura comunale "Don Minzoni" per l'anno scolastico 2019/2020, mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Delibera CC n. 72 del 21.12.18 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con cui si è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Considerato che si rende necessario acquisire il servizio di gestione del Centro Cottura "Don Minzoni" per assicurare la continuità del servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2019/2020;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;

Dato atto che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 disposto che per gli Enti Locali "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [...]*".
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere

all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la refezione scolastica;
- b) l'oggetto del contratto è la gestione di nove centri cottura comunali (suddivisi in cinque lotti);
- c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che gli importi a base di gara sono Euro 3,29 (escluso IVA) quale prezzo unitario a pasto, € 1.762.619,67 (escluso IVA) per l'a.s. 2019/2020 ed Euro 6.169.168,85 (escluso IVA) quale valore complessivo del servizio per l'intera durata dell'appalto (a.s. 2019/2020, rinnovo, ripetizione e proroga tecnica);

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che è presente una convenzione Consip riguardante i servizi da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa;

Dato atto che l'appalto è registrato con il seguente CIG: 7913543E542

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi;

Dato atto della disponibilità finanziaria presente sul Cap. 27345 del corrente bilancio e che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009 ed è stata approvata con DD 3964 del 21.05.2019;

Visti gli articoli:

- 60 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure aperte;
- 51 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 50/2016, che il disciplinare della gara in oggetto è conforme al Bando-tipo ANAC n. 1/2017, con gli adattamenti connessi con la modalità telematica di svolgimento della procedura, come autorizzato da ANAC nella relativa Nota illustrativa e con le seguenti deroghe:

- all'art. 9 - SUBAPPALTO, ai fini della massima concorrenza, viene previsto anche per il subappalto il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, qualora il concorrente non abbia indicato la terna o giustificato il fatto che per questo specifico appalto non sussistono operatori economici in numero pari a tre;
- all'art. 11 - SOPRALLUOGO, per la massima ottemperanza al principio generale dell'obbligo di acquisizione d'ufficio dei dati e delle documentazioni già in possesso dell'amministrazione, viene previsto che in caso di mancata presentazione da parte del concorrente del certificato di sopralluogo, non sarà proceduto a soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, ma a verificare se, degli atti in possesso dell'Amministrazione, risulti che il sopralluogo è stato effettuato;
- all'art. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, stante la modalità telematica di gestione della gara - che non prevede plichi e buste cartacei - e al fine di agevolare quanto più possibile i

- concorrenti nella formulazione dell'offerta e della documentazione con la massima cognizione di causa, vengono consentite, entro i termini per la presentazione delle offerte, modifiche all'offerta e a tutta la documentazione, in luogo della sola sostituzione del plico già consegnato con altro plico;
- considerato che, di fatto, l'opposizione all'accesso può riguardare non l'intera offerta tecnica, ma soltanto alcune parti di essa, ai fini di una più sicura identificazione delle medesime si ritiene opportuno invitare il concorrente a indicarle in sede di documentazione amministrativa e ad allegare all'offerta tecnica una copia della stessa oscurata nelle suddette parti che intende vietare all'accesso in quanto costituenti, a suo giudizio, segreto tecnico/commerciale;
 - all'art. 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, di seguito al capitolo "**Parte IV – Criteri di selezione**", la frase "Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:", viene sostituita con la frase: "Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:" Tale deroga al Bando tipo ANAC n.1/2017, nel senso di non prevedere nel disciplinare di gara la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti dell'art.83 DLgs 50/2016 mediante la sola barratura della sezione «**α**» è motivata dal preminente interesse della stazione appaltante a che la dichiarazione sia riferita specificamente a ciascuno dei requisiti in oggetto e con ciò risulti il più possibile consapevole e di significato univoco, ai fini di un più sicuro accertamento e verifica dei requisiti di cui trattasi; peraltro la deroga trova legittimazione anche nelle Linee guida del MIT per la compilazione del DGUE (GU Serie Gen. n.170 del 22/07/2016), nelle quali, con riferimento alla suddetta Parte IV del DGUE viene precisato che *"L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione **α** «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara."*;

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto;

Visti:

- Gli artt. 147 bis e 183 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Regolamento per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- L'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze

D E T E R M I N A

- 1) **Di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) **Di avviare** una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana;
- 3) **Di approvare** gli allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale del medesimo, tra cui il Progetto unitamente al Capitolato d'appalto, nonché il Bando, il Disciplinare e le Specifiche Tecniche e Gestionali di gara, i quali fissano i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi/forniture e stabiliscono i requisiti che l'operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente procedura d'appalto;
- 4) **Dato atto** che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) **Dato atto** che gli importi a base di gara sono Euro 3,29 (escluso IVA) quale prezzo unitario a pasto, € 1.762.619,67 (escluso IVA) per l'a.s. 2019/2020 ed Euro 6.169.168,85 (escluso IVA) quale valore complessivo del servizio per l'intera durata dell'appalto (a.s. 2019/2020, rinnovo, ripetizione e proroga tecnica);

6) **Di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

7) **Di dare atto** che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

9) **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;

10) **Di stabilire** che il responsabile del procedimento è il Dott. Valerio Cantafio Casamaggi;

11) **Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente> con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **DOCUMENTAZIONE DI GARA**
- **DICHIARAZIONE RUP**
- **SCHEMA DI CONTRATTO**
- **MODULISTICA**
- **ALLEGATI DOCUMENTAZIONE TECNICA**
- **MENU'**

Firenze, lì 28/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 28/05/2019